



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FLERES, GIORDANO, FERRARA, CENTARO, ALICATA
e BURGARETTA APARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2011

Disposizioni in materia di incentivi per la permanenza in Italia
dei giovani laureati

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta, anche se necessariamente in maniera non esaustiva, il tema della fuoriuscita dal nostro Paese dei giovani di talento, dei ragazzi e delle ragazze per natura più dotati di creatività e di spirito di avventura, che, non trovando in Italia risposte se non rare e parziali alle loro richieste di accoglienza nel mondo dell'alta formazione, della ricerca, delle professioni e dell'imprenditoria, volgono il loro sguardo ed il loro interesse all'estero.

Ci siamo posti, in altre parole, come genitori, come cittadini, come parlamentari, il problema dell'allontanamento dalla terra d'origine, temporaneo in taluni casi, permanente in molti altri, dei talenti e dei cervelli presenti nella nostra comunità.

In maniera silente e subdola, cioè poco o nulla avvertibile dalle statistiche, oggi si verifica l'allontanamento dall'Italia, non tanto di ex braccianti disperati o di disoccupati in miserevoli condizioni, quanto di quei soggetti dotati di particolari abilità e in possesso di titoli di formazione universitaria e post-universitaria, che vanno ad alimentare il mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo, delle scienze e soprattutto dell'imprenditoria e della finanza, abbandonando il nostro Paese, finendo assai spesso con il recidere quel legame, sia fisico che affettivo, che attiene alla più autentica dimensione antropologica dell'uomo e che procura una perdita secca di identità agli uomini che lasciano, ma soprattutto di opportunità di sviluppo alle comunità che se ne privano.

Il fenomeno non va per nulla sottovalutato nonostante risulti poco percettibile a prima vista, perché non incide tanto sulle statistiche occupazionali, quanto sull'impoverimento di quello che l'economia politica classica defi-

niva «il capitale umano intellettuale», fattore propulsivo dell'economia non meno essenziale delle risorse minerarie e di quelle finanziarie.

Pensiamo cosa potrebbe oggi essere la nostra penisola se schiere di intellettuali, inventori, artisti, scienziati, imprenditori di grande successo all'estero, avessero avuto l'opportunità di restare in Italia, tuttavia in condizioni ambientali diverse da quelle che li portarono ad un allontanamento spesso definitivo dalla comunità d'origine.

Il fenomeno che stiamo sommariamente descrivendo poteva avere una giustificazione storica fino a qualche anno fa, allorché le oggettive condizioni materiali non consentivano un facile accesso dei giovani al mondo dell'istruzione superiore ed universitaria.

Ma oggi, che parte delle risorse pubbliche sono indirizzate al settore della formazione e anche se lentamente ci si avvia verso un superamento progressivo del divario tra infrastrutture e risorse anche nel campo dell'alta formazione, con la diffusione, nel territorio, di strutture universitarie e col pieno inserimento degli atenei nelle grandi reti accademiche europee, tale fenomeno appare meno comprensibile, almeno ad una prima ed approssimativa lettura.

Tuttavia, in attesa che qualche prestigiosa agenzia di ricerca intraprenda uno studio serio ed approfondito sull'esodo dei giovani di talento, il fenomeno non può disconoscersi. Anzi, non può neppure limitarsi ad ammettere l'esistenza, occorre cominciare a contrastarlo in nome di una strategia di impiego razionale delle proprie risorse umane.

Col presente disegno di legge si vuole contribuire a richiamare l'attenzione sulla correlazione che lega l'emorragia di eccellenza con la perdita di slancio e vitalità di

un popolo che si è sempre contraddistinto per l'abbondanza di intelligenza e di fermenti di creatività.

Tutti sanno che gli artisti, gli intellettuali, gli scienziati e gli imprenditori più dotati trovano sbocco naturale nelle sedi in cui il loro ingegno e le loro particolari doti professionali sono apprezzate. E tutti ovviamente sono consapevoli che i migliori, prima o poi, si affermano individualmente, imponendo le loro qualità, la loro personalità ed il loro entusiasmo a tutti i livelli e su uno scenario che quasi sicuramente non coinciderà col territorio nazionale.

Le soluzioni che in questa sede si intendono avanzare, con misura e consapevolezza, attengono a ciò che lo Stato può promuovere per far sì che l'Italia sia considerata dai giovani di talento un'alternativa più che attraente su cui concentrare il proprio interesse culturale, professionale ed esistenziale, a prescindere dai luoghi in cui si sia prescelto di svolgere l'attività di specializzazione e affinamento formativo, in vista dell'esercizio pieno di un'arte o di una professione.

Noi riteniamo dunque soltanto di fare appello ai sentimenti di appartenenza ed attaccamento di questi giovani ad una comunità locale o alle proprie radici culturali o agli affetti familiari, cosa che per noi rimane pur sempre di fondamentale importanza, ma soprattutto di mobilitare delle risorse per fornire risposte ai giovani che amano la loro terra e che sarebbero disposti a non abbandonarla qualora qui trovassero opportunità ed offerte convincenti che venissero incontro alle loro aspirazioni in base al riconoscimento concreto della propria eccellenza.

Occorre ribadire che il disegno di legge qui proposto non fornisce soluzioni globali e definitive alla questione del richiamo di tutti i giovani con doti al di fuori del comune nei vari campi di attività umane ed a prescindere dal livello di scolarizzazione, ma intende rappresentare un primo intervento rivolto agli studenti più meritevoli dotati del titolo di studio di laurea di primo o di se-

condo livello che ambiscano a specializzarsi nelle università italiane e straniere al fine di ottenere riconoscimenti accademici, al fine di svolgere progetti di ricerca in campo culturale e scientifico ed al fine di sviluppare iniziative imprenditoriali altamente innovative, puntando ad una residenzialità permanente in Italia.

Poiché, come appena rilevato, le statistiche non ci forniscono indicatori attendibili sul fenomeno sul quale intendiamo intervenire, le stime su cui ci siamo basati per l'elaborazione del presente provvedimento non possono ritenersi correlate ai fabbisogni finanziari reali.

Conseguentemente, la somma valutata in sede di copertura finanziaria del disegno di legge è stata calcolata più in base alla consapevolezza dell'esiguità di risorse disponibili per nuovi interventi legislativi, che ad un'effettiva correlazione con i fabbisogni reali.

Il numero dei potenziali destinatari del provvedimento in esame ammonta a circa 1000/2000 cittadini laureati per ciascun anno accademico, considerati anche coloro che hanno ottenuto un diploma di laurea fuori dal territorio nazionale, ma ivi residenti.

Ebbene, poiché occorre fare in modo di individuare con adeguatezza i più capaci e meritevoli - secondo quanto prescrive l'articolo 34, terzo comma della Costituzione - si sono previsti meccanismi di selezione che consentano di rilevare, in relazione alle risorse finanziarie individuate, coloro i quali siano effettivamente in grado di rappresentare l'eccellenza nei vari campi di studio.

Ecco perché si prevede la formazione di una graduatoria annuale dalla quale attingere i soggetti che abbiano dimostrato di possedere i requisiti richiesti secondo la posizione di merito ottenuta in base a titoli ed a prove attitudinali.

La graduatoria annuale, che richiede il coinvolgimento di gruppi di esperti dotati di competenza adeguata provenienti dalle università e dalle istituzioni di ricerca, con-

sentirà di attribuire buoni di perfezionamento per studi post-universitari pari a 25.000 euro, utilizzabili per tasse d'iscrizione e frequenza, spese di alloggio, alimentazione, viaggio da e per le sedi di studio.

Condizioni di favore saranno previste dall'apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i soggetti coniugati, i genitori, gli inoccupati, il cui reddito familiare sia particolarmente ridotto.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 esprime l'impegno dello Stato nella valorizzazione dei giovani che dimostrino un talento particolare per lo studio e la ricerca post-universitaria.

L'articolo 2 individua i destinatari del provvedimento, ovvero cittadini italiani o stranieri residenti in territorio nazionale da almeno cinque anni e dei quali almeno uno dei genitori sia nato in Italia, e che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che può essere tuttavia elevato a quaranta in presenza di casi particolari.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di un decreto, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di stabilire, tra le altre cose, le modalità di ammissione ai benefici, premi e finanziamenti previsti per i giovani destinatari del presente disegno di legge.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti necessari per poter ottenere i premi e finanziamenti.

Si richiede, in particolare, il possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica e di non essere già beneficiari di borse di studio o di altro tipo di erogazione pubblica di danaro per la prosecuzione degli studi o per attività di tipo imprenditoriale, o tirocinio.

L'articolo 5 assegna un premio a titolo di riconoscimento dei livelli di eccellenza nella formazione universitaria del valore di 24.000 euro.

L'articolo 6 prevede l'erogazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di borse per corsi di perfezionamento degli studi post-universitari del valore di 5.000 euro ciascuna e da utilizzare per la copertura di spese di alloggio e di tasse di iscrizione e di frequenza.

L'articolo 7 istituisce un premio annuale per i quindici migliori progetti di impresa presentati dai giovani destinatari del provvedimento.

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia, ricorrendo anche al sistema dei *voucher*, gli oneri sostenuti dalle imprese per la formazione di giovani ritenuti particolarmente meritevoli, con l'impegno, da parte delle stesse aziende, di assumerli per un periodo non inferiore ai tre anni.

L'articolo 9 istituisce un albo cui possono iscriversi i soggetti destinatari del presente disegno di legge.

L'articolo 10, infine, reca una norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato valorizza i giovani che dimostrino un talento particolare per lo studio e la ricerca post-universitaria e ne favorisce l'alta formazione, l'iniziativa imprenditoriale autonoma e l'insediamento professionale, al fine di una maggiore competitività dell'Italia con i Paesi dell'Unione europea di maggior sviluppo economico, con particolare riferimento ai settori scientifico e tecnologico.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai cittadini italiani ed ai cittadini stranieri dei quali almeno uno dei genitori sia nato in Italia, che siano residenti in territorio nazionale da almeno cinque anni e che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età all'atto della presentazione della domanda volta ad ottenere i benefici di cui agli articoli 5 e 6. Il limite di età è elevato a quaranta anni se gli interessati hanno un'occupazione o se hanno figli a carico.

Art. 3.

(Bandi e convenzioni)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove bandi o specifiche convenzioni al fine di sostenere ed incentivare nelle università corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto:

a) le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai premi di cui agli articoli 5 e 6 e dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8;

b) i criteri e le modalità di concessione ed eventuale revoca dei benefici e dei finanziamenti, nonché i criteri per la selezione dei beneficiari;

c) le modalità di emanazione dei bandi e delle convenzioni di cui al comma 1;

d) le regole di funzionamento e le modalità di utilizzo dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1;

e) la composizione e le attività del Comitato di cui al comma 3;

f) l'elenco delle istituzioni culturali accademiche e degli enti che hanno diritto alle erogazioni.

3. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito Comitato per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Requisiti)

1. All'atto della presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui agli articoli 5 e 6, i soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di revoca del beneficio, del titolo di laurea magistrale, o specialistica, o di secondo livello o titolo equipollente, rilasciato da università italiane o straniere, nonché dichiarare di non essere beneficiari di borse di studio, o di altre misure a qualsiasi titolo erogate finalizzate alla prosecuzione degli studi.

2. All'atto della presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui agli articoli 7 e 8 i soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di revoca del bene-

ficio, del titolo di studio di laurea magistrale, o specialistica, o di secondo livello o equipollente, rilasciato da università italiane o straniere, nonché dichiarare di non essere destinatari di alcuna erogazione pubblica di denaro per attività di tipo imprenditoriale, per autoimpiego o per tirocinio.

3. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 sono erogati esclusivamente a coloro che, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, stabiliscano la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in Italia per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 5.

(Premio d'eccellenza)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna un premio, a titolo di riconoscimento dei livelli di eccellenza nella formazione universitaria, ai giovani che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, abbiano conseguito uno dei titoli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, col massimo dei voti ed entro i termini previsti dal rispettivo piano di studio e che abbiano dimostrato, altresì, impegno nella promozione e nella realizzazione di iniziative che comportano attività di specializzazione post-universitaria, attività di ricerca o attività di innovazione tecnologica particolarmente meritevoli.

2. Il premio di cui al comma 1 è pari a euro 24.000 per ciascun destinatario e viene erogato, a scelta del beneficiario:

a) in un'unica soluzione;

b) in rate mensili di euro 1.000 l'una per ventiquattro mesi con la contestuale presentazione, da parte del beneficiario, di attestazione di frequenza di un tirocinio presso l'università, presso un ente di ricerca o presso una pubblica amministrazione da esso coordinata.

Art. 6.

(Premi di perfezionamento degli studi post-universitari)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga, annualmente, borse per corsi di perfezionamento degli studi post-universitari del valore di euro 5.000 ciascuna, secondo una graduatoria redatta dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 3, ai giovani che, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, abbiano conseguito uno dei titoli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, con il punteggio minimo di 105 su 110.

2. Le borse di cui al comma 1 sono erogate al fine di agevolare la partecipazione di giovani laureati a corsi di specializzazione, *master* universitari e a corsi di formazione in tutte le aree disciplinari, al fine di fornire loro specifiche conoscenze ed abilità professionali per l'esercizio di professioni di tipo dirigenziale nei settori pubblico e privato.

3. I corsi di cui al comma 2 hanno durata da un minimo di sei mesi ad un massimo di trentasei mesi.

4. Le borse di cui al comma 1 sono impiegate dai beneficiari esclusivamente per la copertura di spese di alloggio e di spese relative a tasse d'iscrizione e di frequenza dei corsi di cui al comma 2.

Art. 7.

(Finanziamento di progetti imprenditoriali)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna un premio, ogni anno, ai migliori quindici progetti di impresa tra quelli presentati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il premio di cui al comma 1 consiste nel finanziamento di corsi di formazione inerenti la costituzione e la gestione di un'im-

presa e che prevedono, altresì, specifici tirocini formativi in aziende.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono mirati alla realizzazione di uno studio di fattibilità completo, al fine di poter concorrere successivamente all'ottenimento di finanziamenti pubblici agevolati.

Art. 8.

(Finanziamenti per formazione ed assunzione presso le aziende)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia, anche tramite il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, gli oneri diretti e indiretti sostenuti dalle imprese che abbiano sede legale nel territorio nazionale da almeno tre anni e che promuovono corsi di formazione e di qualificazione di nuove risorse umane, al fine di favorire la crescita dell'azienda stessa.

2. Ai fini di poter usufruire del finanziamento di cui al comma 1, le aziende, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma medesimo, individuano un giovane in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, che sia laureato da meno di tre anni ed abbia conseguito un voto di laurea non inferiore a 105 su 110. Le aziende provvedono, altresì, alla formazione del giovane prescelto, attraverso la partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari, a corsi di formazione e a tirocini, al termine dei quali si impegnano ad assumerlo per un periodo non inferiore ai tre anni, pena la revoca del finanziamento di cui al comma 1.

3. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito nel seguente modo:

a) premio in danaro erogato alle aziende nella misura del 70 per cento degli oneri relativi alle tasse d'iscrizione ed alle spese di frequenza a corsi di specializzazione post-universitari;

b) sgravi contributivi, in termini di rimborso, per gli oneri diretti conseguenti all'assunzione del giovane, nella misura del 100 per cento per il primo anno, del 75 per cento per il secondo anno e del 50 per cento per il terzo anno.

Art. 9.

(Albo nazionale)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito albo, suddiviso per settori di competenza, cui possono iscriversi i giovani beneficiari delle disposizioni della presente legge.

2. La permanenza dell'iscrizione dei giovani all'albo è valida fino al compimento del quarantesimo anno di età degli stessi.

3. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali esterni di importo inferiore a euro 25.000, lo Stato si impegna ad attingere nell'ambito di ciascun settore di competenza dell'albo di cui al comma 1, garantendo la rotazione nell'affidamento degli incarichi medesimi.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

